

INTERNET SERVICE PROVIDER. PROFILI DI RESPONSABILITÀ CIVILE


Elementi di informatica giuridica
SSPL I anno
Prof. Angela Busacca



PROVIDER

Intermediario della
società
dell'informazione

Organizzazione che offre
all'utente un servizio
della società
dell'informazione



access provider

service provider

content provider



ATTIVITÀ DELL'ISP

- Mero trasporto
- Memorizzazione (temporanea, duratura)
- Selezione dei contenuti o dei destinatari
- Modifica, posizionamento degli UGC



FONTI

- Communication Decency Act (1996)
- Digital Millennium Copyright Act (1998)
- Direttiva 2000/31/Ce sui servizi della società dell'informazione



D.LGS. 70/2003

Art. 14 (Responsabilità nell'attività di semplice trasporto - Mere conduit)

1. Nella prestazione di un servizio della società dell'informazione consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, o nel fornire un accesso alla rete di comunicazione, il prestatore non è responsabile delle informazioni trasmesse a condizione che:
 - non dia origine alla trasmissione;
 - non selezioni il destinatario della trasmissione;
 - non selezioni né modifichi le informazioni trasmesse;
2. Le attività di trasmissione e di fornitura di accesso di cui al comma 1, includono la memorizzazione automatica, intermedia e transitoria delle informazioni trasmesse, a condizione che questa serva solo alla trasmissione sulla rete di comunicazione e che la sua durata non ecceda il tempo ragionevolmente necessario a tale scopo.
3. L'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attività di cui al comma 2, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.

D.LGS. 70/2003

Art. 15 (Responsabilità nell'attività di memorizzazione temporanea - Caching)

1. Nella prestazione di un servizio della società dell'informazione consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile della memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni effettuata al solo scopo di rendere più efficace il successivo inoltramento ad altri destinatari a loro richiesta, a condizione che:
 - non modifichi le informazioni;
 - si conformi alle condizioni di accesso alle informazioni;
 - si conformi alle norme di aggiornamento delle informazioni, indicate in un modo ampiamente riconosciuto e utilizzato dalle imprese del settore;
 - non interferisca con l'uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuta e utilizzata nel settore per ottenere dati sull'impiego delle informazioni;
 - agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato, o per disabilitare l'accesso, non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto che le informazioni sono state rimosse dal luogo dove si trovavano inizialmente sulla rete o che l'accesso alle informazioni è stato disabilitato oppure che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa ne ha disposto la rimozione o la disabilitazione.
2. L'autorità giudiziaria o quella amministrativa aventi funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attività di cui al comma 1, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.



D.LGS. 70/2003

Art. 16 (Responsabilità nell'attività di memorizzazione di informazioni - Hosting)

1. Nella prestazione di un servizio della società dell'informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore:
 - non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività o l'informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illiceità dell'attività o dell'informazione;
 - non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano se il destinatario del servizio agisce sotto l'autorità o il controllo del prestatore.
3. L'autorità giudiziaria o quella amministrativa competente può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attività di cui al comma 1, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.

D.LGS. 70/2003

Art. 17 (Assenza dell'obbligo generale di sorveglianza)

1. Nella prestazione dei servizi di cui agli articoli 14, 15 e 16, il prestatore non è assoggettato ad un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza, né ad un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite.
2. Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 16, il prestatore è comunque tenuto:
 - ad informare senza indugio l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza, qualora sia a conoscenza di presunte attività o informazioni illecite riguardanti un suo destinatario del servizio della società dell'informazione;
 - a fornire senza indugio, a richiesta delle autorità competenti, le informazioni in suo possesso che consentano l'identificazione del destinatario dei suoi servizi con cui ha accordi di memorizzazione dei dati, al fine di individuare e prevenire attività illecite.
3. Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne


“HOST ATTIVO”

- Figura di creazione giurisprudenziale
- Indica una incidenza/inferenza sulla comunicazione o sul contenuto
- Non è unanimemente accettata



TRIBUNALE, ROMA, SEZ. I CIVILE, SENTENZA 09/07/2014 N° 4986

Posto che l'hosting provider si limita ad offrire ospitalità sui propri server ad informazioni fornite dal pubblico degli utenti, può essere riconosciuta la sua responsabilità per il contenuto diffamatorio delle proprie pubblicazioni solo nel caso in cui venuto a conoscenza di fatti illeciti su espressa comunicazione delle autorità competenti non si attivi per rimuovere le informazioni illecite o per disabilitarne l'accesso, dovendosi escludere ipotesi di responsabilità oggettiva non potendosi imporre forme di controllo nei confronti dell'uso indiscriminato da parte di un numero indeterminato di persone della piattaforma telematica.



TRIBUNALE DI TORINO 7 APRILE 2017, N. 1928

“il progresso tecnologico che ha consentito a YouTube di sfruttare in modo così intensivo e mirato i contenuti grezzi immessi in rete dagli utenti non può non aver fatto sorgere, in capo allo stesso intermediario, maggiori responsabilità per la tutela dei diritti dei terzi”

Deve però esserci una diffida specifica, con indicazione degli URL da rimuovere!!



Il Tribunale *“ritiene che il punto di discriminazione fra fornitore neutrale e fornitore non neutrale debba essere individuato nella manipolazione o trasformazione delle informazioni o dei contenuti trasmessi o memorizzati”*.

“Qualora invece” proseguono i Giudici *“vengano attuate delle mere operazioni volte alla migliore fruibilità della piattaforma e dei contenuti in essa versati (attraverso – ad esempio – il caso tipico della indicizzazione o dei suggerimenti di ricerca individualizzati per prodotti simili o sequenziali ovvero quello altrettanto tipico dell’inserzione pubblicitaria e dell’abbinamento di messaggi pubblicitari mirati), le predette clausole di deroga di responsabilità continueranno ad operare poiché nel caso in esame ci si troverà nell’ambito di espedienti tecnologici volti al miglior sfruttamento economico della piattaforma, e non già innanzi a un’ingerenza sulla creazione e redazione del contenuto intermediato”*



APP ROMA, 9 APRILE 2017, N. 2883

Break Media, lungi dall'essere un mero hosting provider, rappresenti invece un “s sofisticato content-provider” per l'attività svolta, per le dimensioni assunte e per la tipologia di controllo operata sui contenuti – i quali vengono meticolosamente analizzati e categorizzati da un editorial team.

Non esiste alcuna disposizione normativa che imponga di indicare gli URL



TRIBUNALE DI MILANO, ORD. 8 MAGGIO 2017)

- Mediaset Premium contro LiveTV
- Richiesta ai fornitori di connessione alla rete di oscuramento del sito LiveTV

il Tribunale ha disposto la misura del blocco dell'accesso ai siti internet con nomi a dominio LiveTV, sia presenti che futuri.

